

ORDINANZA MUNICIPALE CHE STABILISCE LE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DEL CORPO POMPIERI

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli art.li 107 cpv. 4 e 116 LOC, art. 28 RALOC, art. 114 del Regolamento comunale della Città di Locarno, e il regolamento del Corpo pompieri urbani e del corpo pompieri di montagna del Comune di Locarno

risolve:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse di cancelleria e stabilisce le tariffe per le prestazioni particolari e amministrative da parte del Corpo pompieri.

Art. 2 Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle a carattere commerciali o privato che esulano da quelle di competenza del corpo pompieri in base alle disposizioni legali oppure delegate dal Municipio o dal Cantone.

Queste prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale e/o di attrezzature o per altri fondati motivi.

Art. 3 Principi generali

Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio del personale in pianta stabile del corpo pompieri e dei veicoli messi a disposizione.

Art. 4¹ Natura e ammontare delle tasse e tariffe

1. Costi del personale e dei veicoli

- | | |
|---|-----------|
| a) militi per servizio di prevenzione per un'ora o frazione superiore a 30 minuti | fr. 42.-- |
| b) autoveicoli leggeri per ogni chilometro percorso | fr. 2.-- |
| c) Automezzi pesanti per un'ora o frazione superiore a 30 minuti | |
| 1. Autobotti | fr. 60.-- |
| 2. Autoscala | fr. 120.— |

Fa stato il tempo e/o il percorso del luogo di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 2. Consulenza prevenzione | fr. 92.-/ora |
|----------------------------------|--------------|

3. Noleggio materiale diverso

- Tubi (pezzo/giorno)	fr. 5.-
- Pompe elettriche a immersione (pezzo/giorno)	fr. 15.-
- Generatori di corrente, max 5kW (pezzo/giorno) (escluso carburante e olio)	fr. 30.-

4. Servizio cilindri sicurezza

a) tassa base unica	fr. 100.-
b) tassa annua d'abbonamento	fr. 300.-

Esenzione per i Comuni convenzionati.

Art. 5
Pagamento

Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita; possono tuttavia essere chiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. Il pagamento avviene in contanti o tramite fatturazione.

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.

Art. 6
Esenzione

Il Municipio può accordare, in casi giustificati e particolari, l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse previste dalla presente ordinanza.

Art. 7
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al momento della sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale del 23 novembre 2004.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 2004.

¹Modifica adottata con risoluzione no. 3204 del 23 febbraio 2010.

Entrata in vigore il 1° marzo 2010.

Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 1° al 16 marzo 2010.